

## Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)

Modifica del [Data]

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –  
Modificato: **150.100**  
Abrogato: –

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

### I.

L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC [150.100](#) (stato 1 febbraio 2016) è modificato come segue:

#### Art. 1 cpv. 1, cpv. 3 (modificato)

<sup>1</sup> La legge disciplina:

- c) **(modificata)** l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali;
- d) **(nuova)** il voto elettronico in caso di chiamate alle urne in affari federali, cantonali, regionali e comunali;
- e) **(nuova)** la procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario a livello cantonale, regionale e comunale.

<sup>3</sup> ~~La~~ **Per il resto, la** legge si applica per analogia ~~alle~~ votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo.

---

**Art. 18 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Un eventuale secondo turno elettorale deve essere ~~effettuato~~**svolto** al più tardi ~~tre~~**otto** settimane dopo il primo turno.

**Titolo dopo Art. 19 (modificato)**

**2.2.a Elezione ~~tacita dei membri dei tribunali regionali~~ Procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario**

**Art. 19a cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)**

~~Campo d'applicazione~~**Principio (titolo modificato)**

<sup>1</sup> Per **tutte** le elezioni di rinnovo ~~cantionali, regionali e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali comunali alle urne (elezioni alle urne)~~ **è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale prevista una procedura di annuncio.**

<sup>2</sup> Sono eleggibili soltanto le persone il cui nome figura su proposte di candidatura valide.

**Art. 19b cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)**

<sup>1</sup> ~~La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei mezzi~~ **Entro il 97° giorno (quattordicesimo lunedì) precedente la data dell'elezione deve essere pubblicato l'invito all'inoltro di pubblicazioni usuali del luogo entro il quattordicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione: proposte di candidatura:**

- a) **(nuova)** in caso di elezioni cantonali da parte della Cancelleria dello Stato;
- b) **(nuova)** in caso di elezioni del Gran Consiglio da parte dei comitati regionali;
- c) **(nuova)** in caso di elezioni dei tribunali regionali da parte delle commissioni amministrative dei tribunali regionali;
- d) **(nuova)** in caso di elezioni comunali da parte delle cancellerie comunali.

<sup>2</sup> ~~Questo contiene segnatamente~~ **L'invito comprende:**

*Elenco invariato.*

<sup>3</sup> In caso di elezioni cantonali e regionali l'invito viene pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale, in caso di elezioni comunali nelle forme usuali del luogo.

**Art. 19c cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> La proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi di persone eleggibili pari al numero di seggi da assegnare e non può contenere lo stesso nome più di una volta. **Altre proposte di candidatura per le stesse persone sono nulle.**

---

#### **Art. 19d cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Ogni proposta di candidatura deve essere firmata di proprio pugno da cinque ~~recare la firma autografa di~~ aventi diritto di voto ~~domiciliati~~ **con domicilio politico** nel circondario elettorale:-

- a) **(nuova)** in caso di elezioni cantonali di almeno 20 aventi diritto di voto;
- b) **(nuova)** in caso di elezioni regionali di almeno 10 aventi diritto di voto;
- c) **(nuova)** in caso di elezioni comunali di almeno 5 aventi diritto di voto.

#### **Art. 19e cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Le proposte di candidatura devono pervenire ~~al tribunale regionale competente entro l'ottavo lunedì~~ **entro il 62° giorno (nono lunedì)** precedente ~~il giorno~~ **la data** dell'elezione:-

- a) **(nuova)** alla Cancelleria dello Stato, in caso di elezioni cantonali;
- b) **(nuova)** al comitato regionale competente, in caso di elezioni del Gran Consiglio;
- c) **(nuova)** alla commissione amministrativa competente, in caso di elezioni dei tribunali regionali;
- d) **(nuova)** alla cancelleria comunale competente, in caso di elezioni comunali.

#### **Art. 19f cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> ~~La commissione amministrativa del tribunale regionale competente verifica progressivamente~~ **L'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura verifica** le proposte di candidatura ~~per venute~~ **man mano che pervengono** riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e alla validità delle firme.

#### **Art. 19g cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)**

##### e) ~~Pubblicazione~~ **Ritiro (titolo modificato)**

<sup>1</sup> ~~La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica i nomi dei candidati nei mezzi~~ **Ritiri di proposte di candidatura devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte** ~~di pubblicazione usuali del luogo~~ **candidatura entro il 58° giorno (nono venerdì) precedente la data dell'elezione.**

<sup>2</sup> La persona proposta deve acconsentire per iscritto al ritiro della candidatura.

#### **Art. 19h cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (abrogato)**

##### ~~3-Applicazione~~ **f) Pubblicazione (titolo modificato)**

---

<sup>1</sup> Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone validamente **I nomi dei candidati sono pubblicati dall'autorità competente per la ricezione delle** proposte corrisponde al numero di candidatura sul Foglio ufficiale cantonale in caso di seggi da assegnare. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica aperta **elezioni cantonali e regionali, nelle forme usuali del luogo in caso di elezioni comunali.**

<sup>2</sup> *Abrogato*

**Art. 19i cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)**

**4-3. Secondo turno elettorale (titolo modificato)**

<sup>1</sup> Le proposte di candidatura ~~possono essere inoltrate~~ **devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura** al tribunale regionale ~~entro tre giorni più tardi il terzo giorno dopo il primo turno elettorale.~~ Il secondo turno elettorale è ~~aperto~~ **libero**.

<sup>2</sup> Per l'ulteriore procedura fanno stato **per analogia** gli articoli 19c-19h.

**Art. 19j cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (abrogato)**

<sup>1</sup> In caso di elezione suppletiva, la ~~commissione amministrativa del tribunale regionale~~ **procedura si conforma agli articoli 19b-19i. L'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura** fissa, in osservanza dell'articolo ~~17 capoverso 1, dell'articolo 17 capoverso 1,~~ **il termine per l'inoltro la pubblicazione dell'invito all'inoltro** delle proposte di candidatura.

<sup>2</sup> *Abrogato*

**Titolo dopo Art. 19j (nuovo)**

**2.2.b Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali**

**Art. 19k (nuovo)**

Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale.

**Art. 19l (nuovo)**

Procedura

<sup>1</sup> In caso di elezioni per il rinnovo, la procedura si conforma agli articoli 19b-19i e in caso di elezioni suppletive all'articolo 19j.

**Art. 19m (nuovo)**

Applicazione

---

<sup>1</sup> Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone validamente proposte corrisponde al numero di seggi da assegnare. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica.

<sup>2</sup> La commissione amministrativa del tribunale regionale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale e nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.

### **Art. 25 cpv. 3 (modificato)**

<sup>3</sup> Il Governo può autorizzare totalmente o parzialmente il voto elettronico nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilevamento di tutti i voti, nonché per la garanzia del segreto di voto e l'esclusione di abusi **si conforma agli articoli 30a segg.**

### **Art. 26a (nuovo)**

3. In affari comunali

<sup>1</sup> Qualora sia prevista la votazione alle urne, l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo 25.

## **Titolo dopo Art. 30 (nuovo)**

### **2.4.a Voto elettronico**

#### **Art. 30a (nuovo)**

Principio

<sup>1</sup> Il voto può essere espresso in forma elettronica se sono soddisfatti i presupposti tecnici e organizzativi per uno svolgimento conforme alle prescrizioni di legge.

<sup>2</sup> Il Governo può limitare l'esercizio del voto elettronico a luoghi, date e oggetti determinati.

#### **Art. 30b (nuovo)**

Regioni e comuni

<sup>1</sup> In caso di chiamate alle urne regionali e comunali che si tengono contemporaneamente a chiamate alle urne federali o cantonali, le regioni rispettivamente i comuni devono rendere possibile il voto elettronico ai propri aventi diritto di voto.

<sup>2</sup> Per chiamate alle urne regionali o comunali, il voto elettronico è di norma possibile nelle date di votazione in bianco della Confederazione e al massimo in una o due date supplementari.

#### **Art. 30c (nuovo)**

Annuncio e revoca, effetti

---

<sup>1</sup> Gli aventi diritto di voto che in occasione di votazioni o elezioni intendono esprimere il proprio voto in forma elettronica devono annunciarsi per il voto elettronico.

<sup>2</sup> È possibile annunciarsi e comunicare la revoca prima di ogni chiamata alle urne.

<sup>3</sup> Il materiale elettorale e di voto viene messo a disposizione degli aventi diritto di voto annunciati in forma elettronica. Durante una fase transitoria essi ricevono una carta di legittimazione speciale.

<sup>4</sup> Gli aventi diritto di voto annunciati possono esprimere il proprio voto tramite le altre forme di espressione del voto (per corrispondenza o alle urne) solo in casi eccezionali.

<sup>5</sup> Il Governo disciplina gli ulteriori dettagli in un'ordinanza.

### **Art. 30d (nuovo)**

Voto nullo

<sup>1</sup> Il voto elettronico è nullo se esso:

- a) non avviene nella forma e con la codifica previste;
- b) non perviene entro la chiusura dell'urna elettronica;
- c) non può essere decodificato e letto;
- d) è avvenuto abusivamente.

### **Art. 30e (nuovo)**

Verifica

<sup>1</sup> Il Governo provvede affinché la determinazione dei risultati di qualsiasi chiamata alle urne venga verificata da organi indipendenti.

## **II.**

Nessuna modifica in altri atti normativi.

## **III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

## **IV.**

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Essa sarà posta in vigore dal Governo dopo l'approvazione da parte della Confederazione.